

Deliberazione n. SCCLEG/28/2010/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

nell'adunanza

del 29 novembre 2010

* * *

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modifiche;

visto il d.P.R. in data 5 ottobre 2010 concernente l'approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici;

vista la nota prot. n. 1422/6a del 24 novembre 2010, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio ha richiesto il deferimento alla sede collegiale del provvedimento sopra citato;

vista l'ordinanza in data 24 novembre 2010, con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità ha convocato il Collegio per il giorno 29 novembre 2010 per l'esame della questione proposta;

vista la nota n. 458 del 24 novembre 2010 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio di Gabinetto ed al Ministero dell'economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);

viste le relazioni integrative del 25 novembre 2010, n. 48241 e del 26 novembre 2010, n. 48502, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

uditi il relatore, Consigliere dott. Giorgio Putti e, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Cons. Claudio Iafolla, Capo di Gabinetto, il Cons. Gerardo Mastrandrea, Capo dell'Ufficio legislativo e l'Avv. Bernadette Veca, Direttore generale della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, i quali hanno ribadito le argomentazioni esposte nelle memorie trasmesse.

Non comparsi i rappresentanti degli altri Ministeri sopra indicati.

Ritenuto in

FATTO

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni delle attività culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, è stato adottato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Regolamento di esecuzione e attuazione del "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*".

L'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con foglio di rilievo n. 49/I del 16 novembre 2010, ha formulato le seguenti osservazioni:

art. 70, commi 3 e 5. *Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe.*

In ordine al comma 3, l'Ufficio ha condiviso le osservazioni del Consiglio di Stato e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici circa la necessità di ripristinare la precedente formulazione della norma, che vietava alle SOA di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni (inclusa l'attività di promozione).

La generica previsione della responsabilità in capo alle SOA per le attività prestate in nome e per conto delle stesse non è stata, infatti, ritenuta idonea a garantire forme di controllo sull'attività di promozione.

Quanto al comma 5, concernente il pagamento dei corrispettivi dovuti

alle SOA, si è rilevato che non è stata recepita l'osservazione effettuata con il "rilievo" del 2008 sulla precedente versione del Regolamento, poi ritirato dall'Amministrazione, in tema di coerenza con la normativa che ha disposto l'abolizione dei minimi tariffari.

Inoltre, si è rilevato che la dilazione dei pagamenti a favore delle SOA non è sembrata avere attinenza con la materia inerente alla qualificazione;

art. 72. *Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.*

Il citato articolo stabilisce che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici, sono disciplinate le modalità tecniche per la circolazione delle informazioni, al fine del coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.

In proposito, è stato osservato che tale disposizione, demandando ad una fonte amministrativa subordinata, non è apparsa idonea a dare attuazione all'art. 40 comma 4, lettera f-bis, del Codice che attribuisce al Regolamento, tra l'altro, la definizione delle modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività dei predetti organismi di attestazione;

art. 79, comma 17. *Requisiti d'ordine speciale.*

L'Ufficio ha rilevato la non coerenza del comma 17 (il quale dispone che per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore deve presentare una certificazione del produttore dei beni attestante il corretto montaggio) con il contenuto dell'art. 79, diretto a disciplinare i

requisiti d'ordine speciale ai fini della qualificazione;

art. 79, comma 21. *Requisiti di ordine speciale.*

La norma, in attuazione dell'art. 37, comma 11, del Codice, rimanda, ai fini del rilascio dell'attestazione da parte della SOA, la definizione dei requisiti per la qualificazione nelle categorie delle opere "superspecialistiche" di cui all'art. 107, comma 2 del Regolamento, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e dei beni culturali.

Al riguardo, si è evidenziato che tale operato non appare conforme al dettato del predetto art. 37, che demanda espressamente al Regolamento di che trattasi l'individuazione dei predetti requisiti;

art. 85, comma 1. *Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.*

L'Ufficio ha rilevato che la possibilità di utilizzare l'importo dei lavori subappaltati oltre il 30% e il 40%, non solo ai fini della qualifica della categoria prevalente, ma anche per una percentuale superiore al 10% per la qualificazione nella categoria scorporabile, si pone in contrasto con il principio di diritto posto a base della qualificazione, secondo cui le imprese devono essere qualificate per le lavorazioni effettivamente prestate;

art. 238, comma 1. *Compenso spettante ai collaudatori.*

La disposizione stabilisce che, nell'ipotesi di commissioni di collaudo a composizione mista, costituite da dipendenti della Stazione appaltante e

da soggetti esterni, il compenso spettante a ciascun collaudatore si determina applicando le tariffe professionali.

Tale norma è apparsa all'Ufficio non condivisibile poiché in contrasto con l'art. 92, comma 5, del Codice, secondo cui gli incentivi per i dipendenti comprendono anche le attività di collaudo, nonché con l'art. 120, comma 2-bis, del Codice medesimo, che attribuisce l'attività di collaudo alle stazioni appaltanti;

art. 248. *Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.*

L'Ufficio ha osservato la mancata previsione, al comma 5, dell'ipotesi prevista dall'art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000, secondo cui tale compito può essere affidato a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni;

art. 278. *Finanza di progetto nei servizi.*

Si è rilevato che la norma, nel disciplinare la finanza di progetto nei servizi, prevede, tra l'altro, al comma 1, la presentazione, a corredo della proposta, di uno studio di fattibilità, da parte dei soggetti privati, anziché in capo alla stazione appaltante, come invece è previsto nel settore dei lavori pubblici (art. 153, comma 1, del Codice).

Il successivo comma 4 prevede, per la selezione del concessionario, in luogo della gara di cui all'art. 153 del Codice, l'indizione di una gara informale ai sensi dell'art. 30, comma 3, del ripetuto Codice, relativa alla concessione di servizi.

Al riguardo, si è rilevato che il riferimento al predetto art. 30 non risulta

in linea con quanto disposto dall'art. 152, comma 3 del Codice, ai sensi del quale le disposizioni previste dal Capo III (Promotore finanziario, società di progetto) per i lavori sono estese anche ai servizi, in quanto compatibili, attraverso le modalità indicate dal Regolamento;

art. 297. *Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture.*

L'articolo dispone che, all'esecuzione dei servizi e forniture, si applicano gli articoli da 135 a 140 del Codice dei contratti pubblici.

Si è rilevato in proposito che tale norma, non trovando fondamento in apposita norma primaria del Codice, appare in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti del diritto;

art. 327, comma 2. *Requisiti.*

Tale disposizione, riguardante i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per l'assegnazione di servizi e forniture "sotto soglia", stabilisce che i requisiti suddetti sono individuati dalla stazione appaltante secondo i criteri di semplificazione di cui agli artt. 41 e 42 del Codice.

Si è contestato, al riguardo, che l'art. 124, comma 7, del Codice demanda esplicitamente al Regolamento, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal Codice medesimo, la disciplina dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

È stata, infine, segnalata la presenza nel testo di alcuni errori materiali.

L'Amministrazione, con nota n. 47184 del 18 novembre 2010,

per il tramite del Ministero della giustizia (nota n. 7695 del 18 novembre 2010), pervenuta il 19 novembre 2010, ha fornito le proprie controdeduzioni in merito.

Per quanto riguarda gli errori materiali segnalati dall'Ufficio, l'Amministrazione ha assicurato che provvederà, d'intesa con il Ministero della giustizia, alle correzioni di *drafting*.

In base ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione, l'Ufficio di controllo ha ritenuto superate le perplessità esposte sui seguenti articoli: artt. 70; 79, comma 17; 85; 248; 278, comma 1 e 297.

Non sono apparsi, peraltro, superati, alla luce delle deduzioni esplicate dall'Amministrazione, i dubbi di legittimità inerenti ai seguenti articoli: 72; 79, comma 21; 238; 278, comma 4 e 327.

Pertanto, il Consigliere delegato dell'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con nota del 24 novembre 2010, ha chiesto il deferimento della questione all'Organo collegiale.

L'Amministrazione ha fornito ulteriori elementi integrativi di giudizio sulle questioni deferite alla Sezione con nota n. 48241 e n. 48502, rispettivamente, in data 25 e 26 novembre 2010.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio prende atto che l'Ufficio di controllo ha ritenuto di superare le perplessità manifestate in ordine agli articoli sopra citati del Regolamento, sulla base delle considerazioni fornite dall'Amministrazione.

Si procede, quindi, all'esame dei singoli articoli per i quali l'Ufficio

di controllo medesimo non ha ritenuto condivisibili le controdeduzioni esposte dall'Amministrazione.

Art. 72. *Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.*

L'art. 40, comma 4, lettera f-bis, del Codice attribuisce al Regolamento, tra l'altro, la definizione delle modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.

L'art. 72 del Regolamento stabilisce che *"tutti i soggetti deputati a svolgere attività di vigilanza garantiscono la circolazione delle informazioni e dei dati con forma e modalità tecniche fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità"*.

L'Ufficio ha ritenuto che, con tale norma, non è stato attuato il disposto dell'art. 40 predetto, in quanto tale adempimento è stato demandato ad una fonte amministrativa subordinata e non a quella regolamentare, come previsto dalla norma primaria.

L'Amministrazione, al fine di giustificare il rinvio della disciplina ad un successivo decreto ministeriale, ha affermato la natura strettamente tecnica e di dettaglio della disciplina in esame, trattandosi di circolazione di dati in forma esclusivamente telematica.

La stessa Amministrazione ha sostenuto che la formulazione adottata rispetti il principio di gerarchia delle fonti, in quanto demanda ad una fonte sottordinata la disciplina di elementi tecnici della fattispecie *"già normativamente definita a livello regolamentare"*.

La Sezione ritiene non conforme a legge la disposizione di cui al citato articolo, non potendo essere condiviso l'assunto dell'Amministrazione, perché l'affermata natura strettamente tecnica delle modalità del coordinamento della vigilanza non può essere considerata ragione idonea a non disciplinarle con il Regolamento medesimo, secondo quanto, invece, espressamente prescritto dall'art. 40, comma 4, lettera f-bis del Codice dei contratti.

In primo luogo, la proposta formulazione dell'art. 72, in ragione del rinvio ad un successivo decreto ministeriale, lascia inattuata la previsione primaria della definizione, nella sede regolamentare, nel quadro delle rispettive competenze dei soggetti interessati, delle modalità di coordinamento della vigilanza anzidetta sull'attività degli organismi di attestazione.

Tale operato, in secondo luogo, si pone in contrasto con il principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e sottordinata rispetto a quella espressamente indicata da una norma primaria.

Di conseguenza, appare priva di fondamento l'affermazione del Ministero secondo cui la *"fattispecie sia stata già normativamente definita a livello regolamentare"*, con l'esplicitazione della scelta della *"forma esclusivamente telematica"* di tale coordinamento.

Art. 79, comma 21. *Requisiti di ordine speciale.*

L'art. 37, comma 11, del Codice prescrive che il Regolamento deve definire l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (quali strutture,

impianti e opere speciali), nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, requisiti questi che possono essere periodicamente revisionati con il Regolamento stesso.

In attuazione del predetto art. 37, la norma all'esame dispone che, ai fini del rilascio da parte della SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'art. 107, comma 2 (c.d. "superspecialistiche"), i "requisiti di specializzazione" richiesti per l'esecuzione dei lavori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e dei beni culturali.

L'Amministrazione ha soltanto definito l'elenco di tali opere (c.d. superspecialistiche) all'art. 107, comma 2, del Regolamento, mentre non ha provveduto ad individuare i relativi "requisiti di specializzazione", in quanto ha demandato tale compito ad un successivo d.P.C.M., atto di natura amministrativa, espungendo dal testo l'allegato A.1 che, nella precedente stesura regolamentare, conteneva "i requisiti specifici per la qualificazione per eseguire i lavori pubblici nelle lavorazioni di opere specializzate di cui all'art. 107, comma 2".

Sul punto, l'Amministrazione si è limitata, nella relazione illustrativa, ad invocare ragioni di opportunità, derivanti dalla complessità e rilevanza della questione rispetto all'intero sistema del mercato degli appalti, ragioni che sono state considerate ai fini dello stralcio dell'allegato A.1 e della formulazione del predetto rinvio ad un d.P.C.M.

In sede istruttoria è stato richiamato il disposto del predetto art. 37, che demanda espressamente al Regolamento di cui trattasi sia la definizione

dell'elenco delle opere *"superspecialistiche"* (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica), sia *"i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il Regolamento stesso"*.

Si è rilevato, altresì, che l'espunzione dell'allegato A1 è stata effettuata senza il necessario adeguamento del testo dell'art. 357 (norme transitorie) che riporta tuttora il riferimento ad alcune categorie eliminate per effetto dell'avvenuto stralcio.

L'Amministrazione, nella risposta al rilievo, in ordine alla definizione dei requisiti di specializzazione, ha affermato anche in questo caso *"la natura strettamente tecnica e di dettaglio, riguardando essenzialmente l'elenco delle specifiche attrezzature tecniche"*.

Inoltre, il Dicastero ha invocato le stesse argomentazioni già svolte per l'art. 72, secondo cui la disciplina da adottare riguarda *"elementi e parametri di rilievo squisitamente tecnico della fattispecie già normativamente definita a livello regolamentare"*.

Dopo adeguato approfondimento della questione, la Sezione ritiene la menzionata disposizione non conforme al dettato dell'art. 37, comma 11, del Codice, in quanto non solo in tal modo non si dà attuazione alla norma medesima a causa del rinvio al ripetuto d.P.C.M., ma anche si contravviene al principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa, avente natura di atto amministrativo e subordinata rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria.

In connessione a quanto sopra esposto, risulta non coerente il richiamo, nell'art. 357 (norme transitorie) commi 12, 13, 16 e 17, ad alcune categorie eliminate per effetto dell'operato stralcio dell'allegato A.1, nonché il riferimento, nel comma 22, all'art. 79, comma 21, del Regolamento, norma ritenuta dalla Sezione, come appena detto, non conforme a legge.

Art. 238, comma 1. *Compenso spettante ai collaudatori.*

La disposizione prevede, tra l'altro, che ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo siano corrisposte le tariffe professionali previste per i soggetti esterni.

Si è rilevato che tale norma si pone in contrasto con l'art. 92, comma 5, del Codice secondo il quale gli incentivi per il personale dipendente comprendono anche le attività per il collaudo, nonché, indirettamente, con l'art. 120, comma 2-*bis* del Codice che qualifica l'attività di collaudo come "*attività propria delle stazioni appaltanti*".

Non è apparsa condivisibile, d'altronde, la motivazione fornita dall'Amministrazione tesa ad evitare situazioni di disparità di trattamento tra i componenti della stessa commissione nell'ipotesi di commissioni di collaudo miste, in quanto la disparità si verrebbe comunque a creare tra dipendenti appartenenti a commissioni della stessa Amministrazione appaltante e dipendenti facenti parte di commissioni miste.

L'Amministrazione, nella risposta al rilievo, ha affermato che l'esigenza di evitare la disparità di trattamento tra i componenti della medesima commissione sia prevalente rispetto all'esigenza di non creare disparità

tra i dipendenti della stessa stazione appaltante, a seconda che facciano parte di commissioni di collaudo miste o esclusivamente composte da personale interno.

La Sezione ravvisa la non conformità a legge della suddetta norma, poiché la previsione della corresponsione delle tariffe professionali previste per i soggetti esterni ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle commissioni miste di collaudo si pone in contrasto con il ripetuto art. 92, comma 5, del Codice, secondo cui i dipendenti, per le loro attività, compresa quella del collaudo, devono essere remunerati con lo specifico incentivo ivi previsto.

Una innovazione di tal fatta non può essere consentita anche in ragione della natura di mera esecuzione ed attuazione del Regolamento all'esame.

Ciò a prescindere dalla circostanza che, in realtà, la disparità di trattamento si verificherebbe, comunque, tra dipendenti chiamati a far parte di Commissioni meramente interne e quelli di commissioni miste.

Art. 278, comma 4. *Finanza di progetto nei servizi.*

La norma, nel disciplinare la finanza di progetto nei servizi, prevede, ai fini della scelta del concessionario, l'indizione della gara informale ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Codice (prevista per la concessione dei servizi), anziché della gara formale così come disciplinata dall'art. 153 del Codice per i lavori.

Nella relazione illustrativa si dichiara che si è inteso adattare la disciplina della finanza di progetto per i lavori di cui all'art. 153 del Codice, tenendo conto della peculiarità dei servizi.

Al riguardo, l'Ufficio di controllo ha evidenziato che l'art. 152, comma 3 del Codice ha demandato al Regolamento di fissare le modalità per l'applicazione delle disposizioni del Capo III (promotore finanziario, società di progetto) in quanto compatibili, anche ai servizi.

Ad avviso del medesimo Ufficio, il contenuto della delega di cui sopra, riguardante le mere modalità di applicazione delle disposizioni in tema di finanza di progetto (dei lavori) anche ai servizi, non può consentire l'inottemperanza, per il settore dei servizi, al principio fondamentale posto dal Codice ex art. 153, consistente nella necessità della formale gara per la realizzazione dei lavori pubblici.

In ordine al rilievo mosso circa le modalità di selezione del contraente privato, l'Amministrazione ha chiarito che la finanza di progetto rientra nella fattispecie delle concessioni, per il cui affidamento l'art. 30 del Codice prevede una procedura di gara semplificata.

Al riguardo, la Sezione si pronuncia per l'ammissione al visto della disposizione, ritenendo legittima, per la scelta del contraente privato, la gara informale di cui all'art. 30, comma 3 del Codice prevista per il concessionario di servizi. Ciò nella considerazione che il Codice all'art. 152, comma 3, demanda al Regolamento la fissazione delle modalità per l'applicazione della disciplina dettata in tema di finanza di progetto per i lavori anche ai servizi e che la finanza di progetto è riconducibile alla fattispecie della concessione, come del resto affermato anche dall'Amministrazione.

Art. 327, comma 2. Requisiti.

La norma stabilisce che i requisiti di carattere speciale per l'acquisizione

dei servizi e forniture "sotto soglia" vengono individuati dalla stazione appaltante "secondo criteri di semplificazione" rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 41 e 42 del Codice (concernenti, rispettivamente, le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi).

L'Ufficio ha osservato che tali requisiti devono essere fissati dal Regolamento, in base all'espressa disposizione posta dall'art. 124, comma 7, del Codice.

L'Amministrazione, nella risposta al rilievo, ha affermato di aver ritenuto di demandare alla stazione appaltante l'individuazione di volta in volta dei requisiti di ordine speciale, a scelta tra quelli indicati nei predetti artt. 41 e 42, in relazione alle specifiche caratteristiche ed importo della prestazione da eseguire, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in analogia a quanto già dispone il Codice agli artt. 41 e 42.

La Sezione ravvisa la non conformità a legge del predetto comma, non essendo consentito alla disposizione di natura regolamentare intestare l'individuazione dei requisiti medesimi alla stazione appaltante, essendo tale individuazione affidata alla stessa fonte regolamentare.

P.Q.M.

La Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione il Regolamento indicato in epigrafe con esclusione:

- dell'art. 72;
- dell'art. 79, comma 21;

- dell’art. 238, comma 1, delle parole “o a dipendenti” fino a “amministrazioni aggiudicatrici”;
- dell’art. 327, comma 2;
- dell’art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34; comma 22 dalle parole “In relazione” alle parole “l’articolo 79”.

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Il Relatore

Giorgio Putti

Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2010

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Lo Giudice